

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 36

Roma, 14 dicembre 2021

Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021.

Quadro normativo

- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- /// **Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448:** "Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria", recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- /// **Legge 27 dicembre 1975, n. 780:** "Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale". Articolo 8.
- /// **Legge 3 dicembre 1999, n. 493** "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici".
- /// **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- /// **Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000:** "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti".

- Decreto ministeriale 15 settembre 2000** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all'obbligo assicurativo".
- Decreto ministeriale 15 settembre 2000:** "Modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico".
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2006:** "Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale".
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", articolo 1, commi 534 e 535.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45** concernente l'approvazione nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019:** "Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2018, n. 145".
- Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203:** "Rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 186** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel **settore agricoltura**.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188** concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel **settore industria**.
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57:** "Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico".
- Circolare Inail 22 febbraio 2001, n. 9:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n.493".

- /// **Circolare Inail 14 giugno 2006, n. 29:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi di infortunio mortale".
- /// **Circolare Inail 28 febbraio 2007, n. 10:** "Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario".
- /// **Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27:** "Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45".
- /// **Circolare Inail 30 dicembre 2020, n. 49:** "Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020".
- /// **Circolare Inail del 11 febbraio 2021, n. 6:** Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Premessa

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente¹ sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente.

Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41.

Ne consegue che, allorché ricorre tale condizione, per la rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'Istat, bensì opera la previsione contenuta nella predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41.

¹ Articolo 11, comma primo, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: *Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del Presidente dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.*

Per l'anno 2021, è stata rilevata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell'anno 2020 rispetto a quella dell'anno 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione, di cui al predetto articolo della citata disposizione di legge.

A seguito della suddetta variazione del 12,47%, si riassorbono tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall'anno 2013 all'anno 2020, pari complessivamente a 7,22% e, pertanto, la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta del 4,9% (coefficiente 1,0490).

Per quanto premesso, con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori indicati.

Tale delibera è stata approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 186 e 188 del 23 settembre 2021 relativi rispettivamente, al settore agricoltura e al settore industria, navigazione e infortuni in ambito domestico **a decorrere dal 1° gennaio 2021** (allegati 1 e 2).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

1. Prestazioni economiche

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel **settore industria**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro **83,09**².

Retribuzione annua minima	euro 17.448,90
Retribuzione annua massima	euro 32.405,10

Per il personale del **settore marittimo** operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 83,09) e della retribuzione annua minima (euro 17.448,90), la retribuzione annua massima è così fissata³:

² Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, settore industria, articolo 1, comma 1.

³ Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, settore industria, articolo 1, comma 2.

Comandanti e capi macchinisti	euro 46.663,34
Primi ufficiali di coperta e di macchina	euro 39.534,22
Altri ufficiali	euro 35.969,66

Nel **settore agricoltura** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro **26.336,74**⁴. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 17.448,90 massimo euro 32.405,10
Lavoratori autonomi	Su retribuzione annua convenzionale euro 17.448,90 ⁵

1.2. PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO

1.2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

Per gli **infortuni in ambito domestico** la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite⁶ corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro **17.448,90**.

⁴ Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 186, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.

⁵ Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

⁶ La rendita diretta è riconosciuta:

1) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 16 per cento. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 534;

2) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 27 per cento. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'articolo 1, comma 1257;

3) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 33 per cento. Legge 3 dicembre 1999, n. 493, articolo 7, comma 4 e articolo 9, comma 1.

La rendita ai superstiti è riconosciuta per gli eventi mortali accaduti a decorrere dal 17 maggio 2006. Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2006, articolo 2.

1.2.2 PRESTAZIONE *UNA TANTUM* PER INABILITÀ PERMANENTE

L'importo della prestazione *una tantum* per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento⁷ è fissato nella misura di euro **337,41**.

1.3 ASSEGNO *UNA TANTUM* IN CASO DI MORTE

Nei **settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico** l'importo dell'assegno *una tantum* per i superstiti è fissato nella misura di euro **10.542,45⁸**.

1.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato ⁹	Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 45,70¹⁰
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato	
Lavoratori autonomi	Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 51,38¹¹

1.5 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico¹² e ammonta a euro **574,59**.

⁷ Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019 per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 in cui, a seguito di guarigione clinica, sia accertata una inabilità permanente compresa fra il 6 ed il 15 per cento, è corrisposta una prestazione *una tantum*, di importo pari a 300,00 euro.

⁸ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l'importo dell'assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.

⁹ Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

¹⁰ Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.

¹¹ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

¹² Legge 30 dicembre 2018 n. 145.

1.6 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)	SETTORE INDUSTRIA	SETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59	euro 322,41	euro 403,83
Da 60 a 79	euro 452,34	euro 563,52
Da 80 a 89	euro 839,85	euro 967,47
Da 90 a 100	euro 1.293,90	euro 1.371,06
100 + a.p.c.	euro 1.869,23	euro 1.945,96

2. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l'organizzazione digitale¹³, secondo i seguenti criteri:

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l'anno 2019 e precedenti	1,049
Per l'anno 2020	1,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinato	Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74 ¹⁴
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982	Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo euro 17.448,90 massimo euro 32.405,10

¹³ Allegato 3.

¹⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato : rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982	Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993	Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74
Lavoratori autonomi : rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993	Su retribuzione minimale del settore industria Euro 17.448,90 ¹⁵

2.2 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2020 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

3. Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione

Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:

- a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale¹⁶;
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti¹⁷, elaborati per la prima volta sul rateo di gennaio 2022, dovranno essere adeguati¹⁸ alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi¹⁹ al 1° gennaio 2021;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall'anno 2006²⁰ è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di febbraio 2022 a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 23 settembre 2021, rispettivamente n. 186 e n. 188, sono liquidati

¹⁵ Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

¹⁶ Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

¹⁷ Legge 5 maggio 1976, n. 248.

¹⁸ Legge 10 maggio 1982, n. 251.

¹⁹ Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.

²⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.

d'ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2022.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, navigazione vanno riferiti al 1° gennaio 2021.

Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l'apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Il Direttore generale f.f.
f.to Giuseppe Mazzetti

Allegati: 3